



Istituto Comprensivo Statale  
"Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)  
Tel. 081/990010-906353 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637  
Sito [www.icsbarano.edu.it](http://www.icsbarano.edu.it) - Email [naic839007@istruzione.it](mailto:naic839007@istruzione.it)

Ai docenti S.Inf., Primaria e Sec.I grado  
Alla DSGA  
Al personale ATA  
Al sito web della scuola

## CIRCOLARE PERMANENTE DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

### CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

VISTO l'art. 28 della Costituzione *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare...per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi"*.

VISTO l'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO l'art. 2048 c.c. *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *"le determinazioni per l'organizzazione*

*degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.*

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola;

#### PREMESSO CHE

- ❖ la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- ❖ l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- ❖ nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia **impedito** un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668);
- ❖ è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916);
- ❖ **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623);
- ❖ al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

#### SI TRASMETTE

#### IL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni...) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

**Il presente Regolamento sostituisce e integra quanto già fissato in materia nel Regolamento d'Istituto dell'I.C. Anna Baldino approvato dal Consiglio d'Istituto.**

**Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:**

- DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE;
- DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA;
- DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI;
- DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE;
- DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO, AL TERMINE DELLE LEZIONI;
- RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP;
- DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA;
- DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA E NATATORIA;
- DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE;
- IN CASO DI INFORTUNIO;
- IN CASO DI SCIOPERO.



## **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

### **DOCENTI**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Allo stesso modo il docente non può espellere, a fronte di comportamenti non corretti, l'alunno dalla classe durante la propria ora; è auspicabile invece che, attingendo alla propria professionalità docente, cerchi di interessarlo con metodologie innovative dettate dalla attuale scienza didattica (cooperative learning, peer to peer, attività laboratoriali, coinvolgimento in compiti di realtà)

### **COLLABORATORI**

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta dal docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche,

- la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, scale d'accesso...).

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura dei cancelli esterni – ove presenti - fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli alunni, della valutazione, svolta in concerto con le autorità comunali e di polizia municipale, in merito alla sicurezza delle strade limitrofe alla scuola e in funzione delle iniziative all'uopo attivate (eventuale area pedonale, chiusura delle strade...).

## DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto **dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** come da CCNL.

## COLLABORATORI

All'inizio di ogni turno dell'attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. È compito del DSGA -in collaborazione con i preposti - elaborare una *mappa delle postazioni* e provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza. Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, compete :

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e/o delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata (anche alunni trasportati) e la supervisione sugli alunni , durante il servizio di pre- scuola e post-scuola (scuola primaria), o anticipo in caso di pioggia. Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza senza soluzione di continuità fino al suono della campanella.
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e/o delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

### 3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

## DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio di turno, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti. Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I



docenti, interessati al cambio turno, sono tenuti a rispettare gli orari e a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che entrano in servizio dalla 2<sup>a</sup> ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario, essi devono cominciare ad organizzarsi il lavoro per l'ora successiva.

## **COLLABORATORI**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolarità fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso e/o all'ufficio di segreteria.

## **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

La vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*. Anche secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o del consumo di merende. In caso di impegni extracurricolari, pertanto, è richiesta una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Al fine di consentire la regolare ripresa delle lezioni, il cambio turno dei docenti nelle classi e l'organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici non è possibile prolungare la durata dell'intervallo- ricreazione, sia nel cortile che nei corridoi della scuola, per un tempo superiore ai trenta minuti.

## **DOCENTI**

**Per la scuola Primaria** si dispone che la vigilanza durante la ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi. Nei cortili, giardini, spazi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti che dovranno assicurarsi che gli alunni siano tutti fuori e/o tutti all'interno dell'edificio scolastico e comunque sotto la loro diretta sorveglianza. È fatto divieto per gli alunni correre nei corridoi o giocare a pallone all'interno dell'edificio.

**Per la scuola Sec.I grado i docenti sono tenuti a sostare sulla soglia dell'aula** per controllare gli alunni nei diversi spazi di intrattenimento e cioè: in classe o nello spazio antistante l'aula. Essi devono controllare che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri (accalcarsi nei corridoi, correre ecc...).

Durante l'ora successiva alla conclusione della ricreazione non è consentito agli alunni recarsi in bagno se non per casi di comprovata necessità, anche per consentire al personale addetto la pulizia dei locali.

## **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

### **DOCENTI**

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni, posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolaresca. Le classi devono uscire in maniera ordinata e tempestiva: ciò anche al fine di assicurare agli alunni il regolare utilizzo dei mezzi di trasporto. Compete al docente dell'ultima ora accompagnare all'uscita gli alunni lungo le scale /gli spazi interni di pertinenza della scuola.

### **COLLABORATORI E DOCENTI**

#### **In particolare per la scuola Primaria:**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività si dispone che presso le porte d'uscita e/o i cancelli sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico (classi IV e V Fiaiano) saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico (nel caso il docente fosse impegnato a vigilare su alunni non prelevati) e consegnati al personale preposto che li prenderà in custodia durante il viaggio.

I docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili. Qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, ma dovrà contattare il genitore o in assenza la polizia municipale. Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà verificare l'identità dello stesso richiedendo e facendo la copia del documento di identità della persona autorizzata al ritiro.

I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro per il tramite dell'Ufficio di Segreteria. La sorveglianza dell'alunno, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai docenti. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati gli stessi saranno autorizzati ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza per il tramite della DS

#### **In particolare per la scuola secondaria di primo grado:**

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni



ordinatamente in fila fino alla porta d'ingresso della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e vigilando sulla discesa delle scale di pertinenza della scuola.

Gli alunni i cui genitori abbiano fatto richiesta di assunzione di responsabilità che svincoli la scuola dal trasferimento di responsabilità di vigilanza sancito dall'art. 2043 del CPC possono andare a casa da soli o prendere l'autobus davanti alla scuola.

Gli alunni dovranno essere preventivamente formati dalle rispettive famiglie sull'utilizzo dell'autobus di linea, ecc.. e sul corretto comportamento da tenere sui mezzi e lungo tutto il percorso di ritorno a casa. Qualora gli alunni non dovessero tenere un comportamento corretto e ciò venisse riferito alla scuola, i collaboratori e/o i docenti li identificheranno e trasmetteranno tempestivamente i nominativi in Presidenza per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Tutto il personale regolerà l'ordinato deflusso verso l'esterno e favorirà l'immediata uscita degli alunni dall'area di pertinenza della scuola .

Nello scendere –salire le scale o recuperare l'uscita si devono evitare ingorghi e intralci.

I docenti coadiuvati dal personale ausiliario controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente scorretti o pericolosi.

## **6. VIGILANZA RISPETTO AI MINORI DISABILI**

La vigilanza sui minori disabili gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o, rispettivamente, dall' assistente specialistico, dal docente della classe e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA**

**Durante gli spostamenti all'interno dell'istituto la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.**

Lo spostamento deve avvenire in modo ordinato, silenzioso, assicurandosi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività varie devono essere accompagnati dai docenti all'andata e al ritorno.

La vigilanza nella palestra e negli spogliatoi nella scuola è affidata all'insegnante di scienze motorie.

## **8. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE -VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE**



## DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli competenti Organi scolastici.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori. Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento delle visite e uscite didattiche.

In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione e per alunni che versano in situazione di gravità. Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione recante i dati dell'alunno, i recapiti telefonici.

## COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

### 9. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se necessario, il 118;
- avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Tutto il personale in servizio c/o l'I.C. Anna Baldino deve prendere visione dei piani d'emergenza e di ogni altra disposizione impartita negli appositi incontri formativi/informativi e/o notificata in forma scritta dalla DS.

### 10. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti

potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

## 11. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce determina dirigenziale. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

